

COMUNE DI MELZO  
Città Metropolitana di Milano

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO IMMOBILE COMUNALE VIA BOLOGNA 14 DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO E TECNICO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA E FINALE**

Premesso che ai sensi dell'art. 102, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i, l'Amministrazione Comunale di Melzo ha individuato il collaudatore tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

L'anno duemilaventuno, addì..... del mese di .....,

**tra:**

**STAZIONE CONFERENTE:** COMUNE DI MELZO (Mi) – rappresentato dall'Arch. Giovanna Rubino, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, nata a Matera il 30.07.1969, domiciliato per la Sua carica presso la sede comunale in Piazza Vittorio Emanuele II, la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Melzo, codice fiscale n. 00795710151, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune" e/o "Stazione Appaltante";

**e**

**PROFESSIONISTA INCARICATO:** ..... nato a .....in data.....C.F.....P.I..... con sede in ..... (.....) via.....CAP....., iscritto/a al n° ..... dell'Ordine/Albo ..... di ..... dal ....., dipendente della seguente amministrazione pubblica .....dal.....

**si formalizza e disciplina il presente incarico**

**ART. 1- OGGETTO, CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Il Comune di Melzo affida al professionista di altra pubblica amministrazione sopra indicato, previa formale autorizzazione del proprio ente, l'incarico professionale a titolo individuale per il collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale in corso d'opera e finale dei lavori di "*Riqualificazione immobile comunale via Bologna 14*".

**Il collaudo** dei lavori risulta normato ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e quanto previsto dal Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 ed in particolare dall'art. 215 al 238,.

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, in particolare del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (di seguito anche "codice") , il d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti (di seguito anche "Regolamento"), il d.P.R. n. 380/2011, il D.M 14/01/2008, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

- Il **collaudo tecnico-amministrativo** ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo tecnico amministrativo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e qualità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
- Nello svolgimento dell'incarico di **collaudo statico** dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo di:
  - ispezione dell'opera eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti;
  - esame dei certificati delle prove sui materiali,
  - controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori.
  - esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
  - esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle norme;
  - esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori, ove richiesta;
  - effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:

- prove di carico;
  - prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
  - monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.
- verificare e certificare che l'opera/il lavoro siano eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
  - verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
  - effettuare visite in corso d'opera in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 221 del Regolamento 207/2010 e s.m.i;
  - su richiesta della stazione appaltante, esprimersi con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
  - redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 230 del Regolamento;
  - controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
  - redigere il verbale di visita dei lavori, la relazione di collaudo, il certificato di collaudo, la relazione sulle riserve e sulle altre questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori;
  - a completamento di tutte le opere, emettere il certificato di collaudo secondo le modalità di cui all'art. 229 del Regolamento. Il certificato di collaudo dovrà essere redatto in un unico originale in bollo ed in un numero di copie (*non inferiore a 4*) tale da poter soddisfare tutti gli adempimenti amministrativi previsti.
- Nello svolgimento dell'incarico di **collaudo tecnico funzionale** dovrà essere garantito il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale di collaudo tecnico funzionale, atto a stabilire se un impianto o una apparecchiatura funzionalmente soddisfa determinate normative di legge o prescrizioni capitolari. Il collaudo tecnico-funzionale presuppone quindi l'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova degli impianti di riscaldamento, condizionamento, elettrico, videosorveglianza, antincendio ecc.

## **ART. 2 – OBBLIGHI LEGALI**

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della

deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

### **ART. 3 – ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'Amministrazione committente mette a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

3. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, la Stazione Appaltante diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

### **ART. 5- CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli artt. 40 e 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il Professionista incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta del Comune di Melzo è preclusa al tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione Committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici della Stazione Appaltante, nonché agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Professionista incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione tale circostanza.
5. Le prestazioni oggetto del presente disciplinare debbono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione o l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Professionista incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità ed alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto alla Stazione Appaltante qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dal Committente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; egli prende altresì atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo.
7. Con riferimento al precedente art. 4, viene riconosciuta al professionista la proprietà intellettuale riferita all'idea progettuale. Tutti gli elaborati forniti resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.
8. La documentazione oggetto del presente contratto potrà essere liberamente utilizzata o ceduta a terzi dalla Stazione Appaltante, anche in caso di parziale esecuzione dell'incarico.
9. Il Comune di Melzo potrà anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta.
10. Il Professionista è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare.

Tali documenti e/o informazioni non potranno essere in alcun modo ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

#### **ART. 6) – DURATA**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione;
2. I termini previsti per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare sono calcolati in giorni naturali e consecutivi e possono essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione Committente.
3. La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico funzionale.
4. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

#### **ART. 7) – CORRISPETTIVO QUALE AFFIDAMENTO A DIPENDENTE PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, l'Amministrazione Comunale di Melzo ha individuato il collaudatore tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di cui al Regolamento Comunale per la costituzione del fondo incentivante approvato con Deliberazione di G.C. n. 159 del 20/12/2018, ed in particolare:

- l'importo delle opere assoggettate a collaudo tecnico amministrativo è di circa € 3.236.240,82 inclusi oneri della sicurezza. L'importo indicativo del compenso, con riferimento al suddetto Regolamento Comunale per la costituzione del fondo incentivante, è di € 5.177,99.
- l'importo delle strutture assoggettate a collaudo statico è di € 148.462,15 iva esclusa. L'importo indicativo del compenso, con riferimento al suddetto Regolamento Comunale per la costituzione del fondo incentivante, è di € 237,50.

- l'importo delle opere assoggettate a collaudo tecnico funzionale è di circa € 1.142.827,79 iva esclusa. L'importo indicativo del compenso, con riferimento al suddetto Regolamento Comunale per la costituzione del fondo incentivante, è di € 1.828,52.

2. L'importo totale del compenso è di € 7.244,01 ed è da considerarsi onnicomprensivo forfettario per le prestazioni comprese le spese di trasferta nonché oneri riflessi ed IRAP.

3. Le prestazioni del professionista, determinate con l'applicazione della predetta tariffa, vengono liquidate su presentazione di regolare nota di addebito per prestazioni occasionali da parte del soggetto incaricato e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione da parte del Rup, tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010 e s.m.i.

#### **ART. 8) – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI**

Considerato che il certificato di collaudo si configura quale documento unitario che attesta la regolarità dell'esecuzione delle opere, la sola certificazione conclusiva assume rilevanza anche ai fini della liquidazione delle competenze.

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 7, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data della nota di addebito per prestazioni occasionali presso il protocollo dell'Ente.

2. La liquidazione verrà corrisposta all'approvazione del Certificato di Collaudo, ovvero alla conclusione dell'incarico, .

3. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'art.10 (RCT) ed all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973, come attuato dal d.m. 40/2008.

4. L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237, comma 1, del codice civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, la prestazione effettivamente svolta sino al momento del recesso. In tale ipotesi il professionista avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

5. Ai sensi dell'art. 1456 del c.c., il Comune di Melzo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui si verifichi un ritardo nella consegna degli elaborati come indicato nell'articolo successivo del presente disciplinare.

#### **ART. 9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. E' facoltà del Committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione Committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'art.2
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Professionista incaricato in uno dei seguenti casi:
  - a) nei casi in cui il Professionista incaricato si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'art.2;
  - b) nei casi in cui il Professionista incaricato non sia più dipendente dell'amministrazione pubblica;
  - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
  - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
  - e) violazione grave e reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o giuslavoristica, verso i dipendenti o i collaboratori;
  - f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o all'art. 10, comma 6, del DPR 207/2010 e s.m.i.;
  - g) superamento dei limiti massimi delle penali di cui all'art. 11 comma 3 del presente contratto;
  - h) reati accertati, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 che, ancorchè riferito ai lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purchè con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e di risoluzione anticipata dei contratti.

#### **ART. 10) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE RESPONSABILITA'**

1. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente maggiori costi. In caso di errori od omissioni l'Amministrazione committente può richiedere al



tecnico di effettuare nuovamente la prestazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

2. il Professionista incaricato solleva inoltre il Committente da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dell'espletamento dell'incarico, possano occorrere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali il Comune di Melzo viene dichiarato completamente estraneo.

#### **ART. 11) – TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITA'**

1. Per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente atto, il Comune applicherà penali per ritardate modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'art.2.

2. È prevista l'applicazione di una **penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille** calcolata sull'onorario nel caso di inadempimenti previsti dalla legge o richiesti formalmente dall'Amministrazione, per i quali è indicato un termine di scadenza, a seguito di assenza continua dal cantiere, o comunque, secondo le necessità legate al cronoprogramma dei lavori, fermo restando il risarcimento di maggior danno che dovesse derivare al committente dal verificarsi del ritardo stesso. La penale viene applicata previa diffida e decurtata direttamente dall'importo del compenso da corrispondere.

3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

4. In caso di inadempimenti e/o errori nell'espletamento delle attività a cui è tenuto il Professionista in conseguenza dell'incarico ricevuto, la Stazione Appaltante procedere a mezzo posta elettronica certificata ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle precise clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

5. In caso di reiterati inadempimenti, verrà avviata la procedura di revoca dell'aggiudicazione. Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la parte restante, in danno dell'affidatario inadempiente.

6. Si precisa che l'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali che dovessero insorgere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'aggiudicazione.

7. È fatto obbligo al Professionista di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del committente purchè attinente all'incarico affidato.

8. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi,

risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

### **ART. 13) EFFETTI DEL DISCIPLINARE, SPESE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le spese per imposta di bollo, diritti, ecc. relative al presente disciplinare si intendono a carico del professionista. Il presente disciplinare è immediatamente eseguibile. I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 (entrato in vigore dal 24 maggio 2016) e s.m.i.

### **ART. 14) – NORME APPLICABILI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- DPR 207/2010 e s.m.i. per gli articoli ancora vigenti;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- Codice civile artt. 2222, 2229 e seguenti;
- Regolamenti comunali;
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.

### **ART. 15) – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).

### **ART. 16) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese

conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.

3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del Tecnico incaricato.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Melzo lì.....

**per il Comune di Melzo**

Arch. Giovanna Rubino

Responsabile del Settore Lavori Pubblici

**Il Professionista**